

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

L'articolo 1 introduce il reato di danneggiamento commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell'atto del compimento del reato di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Più nel dettaglio il decreto-legge introduce un nuovo comma nell'articolo 635 c.p., con il quale si punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

Il decreto-legge introduce quindi un reato comune, di natura commissiva. In merito all'inasprimento sanzionatorio nella relazione illustrativa si motiva tale scelta in considerazione delle modalità in cui la condotta di danneggiamento è posta in essere e delle sue conseguenze anche in termini di compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture.

Ai sensi dell'articolo 635 c.p., primo comma, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui. Il fatto costitutivo del danneggiamento deve essere accompagnato dalla violenza alla persona o dalla minaccia. Il secondo comma dell'articolo 635 c.p. punisce con la medesima pena coloro che distruggono, disperdono, deteriorano o rendono, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625 (si tratta di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza); opere destinate all'irrigazione; piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

È poi prevista un'ipotesi aggravata della fattispecie che ricorre quando il danneggiamento è commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. In tali casi è prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 10.000 euro.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. Nei casi previsti dal primo comma, nonché nell'ipotesi di danneggiamento aggravato dall'esposizione a pubblica fede, il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

La disposizione prevede anche una aggravante speciale ad effetto comune (la pena è aumentata fino ad un terzo) che ricorre quando il fatto è commesso da più persone riunite.

Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)

L'articolo 2 prevede l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

In particolare, la lettera a) del comma 1, inserisce nel secondo comma dell'articolo 380 del codice di procedura penale due nuove lettere, al fine di ricomprendere nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza:

- il delitto, disciplinato dall'art. 583-quater, secondo comma, del codice penale, di lesioni personali commesso a danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (lett. a-ter);
- il delitto di danneggiamento previsto dall'art. 635, terzo comma, del codice penale (lett. a-quater), come introdotto dall'art. 1 del decreto-legge in esame

Con riferimento al delitto di cui all'art. 583-quater c.p. (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), si ricorda che la legge 14 agosto 2020, n. 113, ha introdotto norme specifiche volte a tutelare la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

In tale contesto, l'articolo 4 della citata legge ha esteso l'ambito di applicazione delle pene previste dal primo comma dell'art. 583-quater (reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e reclusione da 8 a 16 anni per lesioni gravissime) al caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate «a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività».

La citata legge del 2020 (art. 5) ha altresì introdotto una circostanza aggravante comune (art. 61, numero 11-octies c.p.) destinata a trovare applicazione nei casi di delitto commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività. Per i reati così aggravati è prevista la procedibilità d'ufficio.

Da ultimo, l'art. 4 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha inasprito il regime sanzionatorio applicabile alle lesioni semplici cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, per le quali si prevede la pena della reclusione da due a cinque anni (583-quater, comma 2, c.p.) Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 583 c.p., per lesione grave si intende quella che comporta una malattia superiore ai quaranta giorni; mentre per lesione gravissima, si intende quella che comporta, alternativamente, una malattia insanabile, una mutilazione, la perdita di un senso, lo sfregio permanente del viso.

Per quanto riguarda l'esatta individuazione delle professioni sanitarie e sociosanitarie richiamate nella disposizione in commento, si rinvia al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

La lettera b) del comma 1 inserisce nell'articolo 382-bis del codice di procedura penale un nuovo comma 1-bis, diretto a consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di:

- delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza;
- commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private;
- in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa delle funzioni, del servizio o delle attività svolte;
- ovvero commessi su cose che si trovano all'interno della struttura o che comunque sono destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

Al ricorrere di tali condizioni, la nuova disposizione consente di procedere all'arresto "differito", quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.

Più precisamente, l'arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l'autore del reato, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attestino, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto. In ogni caso, l'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

Articolo 4 (Entrata in vigore)

L'articolo 4 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dal 2 ottobre 2024.

Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.